

ART. 16

II

Verbale della riunione del Consiglio di amministrazione del Parco
dell'Appia Antica del 19/4/1994

Il consigliere Vittoria Calzolari chiede di mettere a verbale il suo
parere contrario alla modifica proposta all'art. 16 della L.R. 66/1988
secondo la quale si introdurrebbe -anche in assenza del piano di assetto-
la possibilità di eseguire tutte le opere comprese nella "manutenzione
straordinaria" del punto b) legge 457/79 ritenendo che si renderebbe
così possibile la trasformazione (non ^{sufficientemente} controllabile e finalizzabile alle esi-
genze del parco) dell'uso e del valore di edifici (in particolare casali
oggi ancora legati all'attività agricola o abbandonati); ritiene invece
opportuno che in questa fase, oltre alla manutenzione ordinaria, siano rese
possibili le opere necessarie a tutelare l'integrità statica e architetto-
nica degli edifici (coperture e strutture degradate, ^{sole} elementi
decorativi) con specifiche indicazioni sui criteri e materiali da usare.

(modifico al verbale 19-4-94,
conseguita alla Bergagna
in la seduta del 26-4-94)

ART. 16 e 18

d. Gallo CSA
19-4-94

Aprile 1994

~~II~~

OGGETTO: MODIFICAZIONE ALLA L.R. 10 NOVEMBRE 1988, N. 66:
"ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DELL'APPIA ANTICA".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 10 novembre 1988 n. 66 concernente la
"Istituzione del Parco Regionale dell'Appia Antica";

VISTO l'art. 16 della predetta legge che vieta, fino
all'approvazione del piano di assetto del Parco, di eseguire
entro i confini del comprensorio del Parco opere edilizie,
manufatti di qualsiasi genere ed aprire nuove strade, salvo il
collegamento viario e ferroviario eventualmente da realizzare tra
le zone direzionali del Comune di Roma;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 31 della legge 457/78 tutti gli
interventi sul patrimonio edilizio esistente sono considerati
opere edilizie, dando luogo, nel caso specifico, ad un divieto
assoluto di operare;

CONSIDERATO che la legge 394/91 art. 6 consente l'attuazione di
lavori ed opere idonei a salvaguardare l'integrità dei luoghi e
dell'ambiente naturale, nonché la realizzazione di interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e
b) del primo comma dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

RITENUTO opportuno pertanto procedere ad una modifica della
L.R. 66/88 al fine di consentire la manutenzione ordinaria e
straordinaria degli immobili nonché la realizzazione di opere
igienico sanitarie, interrimento di linee elettriche ed opere di
adduzione idrica;

all'unanimità

DELIBERA

di sottoporre al Consiglio Regionale la seguente proposta di
legge regionale:

MODIFICAZIONE ALLA L.R. 10 NOVEMBRE 1988, N. 66: "ISTITUZIONE DEL
PARCO REGIONALE DELL'APPIA ANTICA".

La lettera a) del comma 1 dell'art. 16 viene così sostituito:

"a) fino all'approvazione del piano di assetto di cui al
precedente articolo 6, eseguire opere edilizie con esclusione
delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria che non
alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici,
previo parere dell'Azienda Consorziale e di altri enti ed uffici
competenti, nonché eseguire manufatti di qualsiasi genere ed

con esclusione
opere di recupero (Rugliem)

e notale

(nei limiti a) e b) della Legge 457

aprire nuove strade, salvo il collegamento viario e ferroviario eventualmente da realizzare tra le zone direzionali del Comune di Roma;"

Dopo il comma 1 dell'art. 18 viene aggiunto il comma seguente:

"2. Fino all'approvazione del piano di assetto, è consentita, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, ^[vincolante] ^[18/11/1984] previo parere dell'Azienda Consorziale, la realizzazione di opere di pubblico interesse idonee a salvaguardare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale del comprensorio del Parco, con particolare riguardo agli impianti di adduzione idrica, alle opere igienico sanitarie, alla soppressione ed interrimento di linee elettriche, purché la struttura della Regione competente in materia di aree protette, abbia verificato la compatibilità ambientale nonché l'urgenza e la necessità delle opere stesse".

(art. 16)
+ i miglioramenti Rocca Anulau

Ammissioni = dice di cosa ord. o stralciati sono consentite dalla legge

Non = bisogna spiegare come è casato

~~Visto = contrario alla sussistenza stralciati
(faranno 5 bagni in un capale)~~

ordinaria + + "parte autonoma dell'oscuro economico e ...
di struttura necessaria alla conser. delle coperture
ed el aut. aut., subord. ed accl. a ...
compatibilità delle opere"